



REGNO LOMBARDO - VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

LA DEPUTAZIONE ALL'ORNATO PRESSO LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA REGIA CITTA' DI BELLUNO

A V V I S O.

L'abbellimento e il decoro dei Fabbricati, che fregiano coi loro prospetti le Contrade e le Piazze della Città, non meno che la solidità con cui devono essere costruiti a sicurezza dei Cittadini, e le norme alle quali vanno pure soggetti per multipli riguardi di pubblico e privato interesse, furono in ogni tempo le mire precipue del buon governo, e le cure soavi di que' benemeriti Cittadini ai quali il gradito incarico si affida di tali oggetti. Dall'ordine, dalla simmetria, dall'armonica disposizione delle facciate dei Fabbricati, e dai ben intesi rapporti delle loro singole parti dipenderanno ognora quei persuasivi prospetti, e quelle grate visuali, che danno fama alle Città, ed alle Torri di belle, di graziose, e di simmetriche.

La Deputazione all'Ornato alla quale vengono affidate tutte le cure che tendono all'osservanza di questi utili principj, onde prevenire quegli abusi, che pur troppo in addietro succedettero, e vanno tuttavia succedendo, e non lasciano di avere un erroneo appoggio nell'inscienza delle pratiche alle quali il fatto dei privati è nel proposito soggetto, trova di richiamare questi docili abitanti alla scrupolosa osservanza delle seguenti discipline, che si vanno a pubblicare sulle basi dei veglianti regolamenti, e dietro le ottenute Superiori concessioni.

1. Nessuno potrà fare alcuna demolizione, costruzione, o innovazione parziale o generale di alcun Fabbricato guardante Piazze, o Contrade, o invogliente altrui privato interesse senza previo assenso Municipale.
2. Chiunque vorrà eseguire qualche innovazione o ristauo, dovrà presentare al Protocollo Municipale il Disegno in duplo in carta legale, colla relativa petizione firmata dal proprietario dello stabile.
3. Il Disegno redatto in scala metrica dovrà comprendere la Pianta, e il Prospetto, o Prospetti del Fabbricato, distinguendo con tinte variate tutti gli innalzamenti o innovazioni da farsi, e marcando le singole parti con lettere ed opportuna chiamata. Dovranno pure marcarsi le linee delle Case o proprietà immediatamente laterali, e dovranno essere con precisione indicati li confinanti.
4. Resta assolutamente vietata ogni novella costruzione, che apporti danno od incomodo ai passaggieri, e riesca sconcia all'ornato, come sarebbero gradini esterni alle porte; i sporti alle balconate delle Botteghe; gli scuri delle medesime, che si aprono al di fuori ingombrando il passaggio; le fenestre di cantine che si estendono sul marciapiede o portico, quandanche coperte di ferrata, e tutto in somma quello che può apportare pregiudizio, incomodo, o sconciatura.
5. Tutti li Tetti di nuove Fabbriche che portano lo stillicidio sopra luoghi di passaggio dovranno essere muniti di capaci grondaie aventi il loro sbocco in parti meno incommode; ed a seconda dei casi speciali dovranno nel proposito ottenersi le speciali concessioni dall'Autorità.
6. Se i Disegni che verranno prodotti saranno mancanti di alcuno dei voluti requisiti, o non offriranno soddisfacenti risultati, verranno senz'altro rigettati per l'ammenda; e se dopo approvato alcun Disegno si vorrà praticarvi delle alterazioni o riforme, dovranno queste venire nuovamente col metodo indicato assoggettate; nè si potranno eseguire Disegni se non nelle precise forme state approvate, sotto pena della demolizione, e nuova ricostruzione d'Ufficio a carico del trasgressore, e salva ogni altra penalità di legge a seconda de' casi.

7. Sarà parimenti soggetto all'immediata sospensione, e alla successiva demolizione in caso di riscontrata convenienza chiunque arbitrasse eseguendo qualsiasi innovazione senza chiedere ed ottenere il Municipale assenso; e salve pure nel caso le penalità reclamate dalle circostanze.

8. Anche i Disegni delle Chiese, Altari, Ponti spettanti alla Comune, Pubblici Stabilimenti, ed altro, si ritengono soggetti alle medesime discipline, e chi ne ha per loro ingerenza o di tutela, o di amministrazione, o d'impresa si attiene ai precetti di sopra esposti.

9. Colle facoltà di esaminare, e rifiutare i Disegni proposti, spetta pure alla Deputazione all'Ornato il diritto di correggerne i viziosi, allorchè respinti per l'ammenda non offerissero per anco soddisfacenti risultati. E mentre non potrà la Deputazione tollerare quanto fosse contrario alle precipue mire che la dirigono, e alle politiche viste, saprà Ella incontrare all'uopo li necessarij riguardi alle peculiari circostanze del proponente. Siccome non lascerà di accorrere al possibile conciliamento degli avvenibili privati contrasti, ove il richiegga il pubblico ornato, allorchè alcun proprietario si trovasse disposto a migliorare il prospetto della propria Casa, o a fare qualche innovazione vantaggiosa al decoro delle Contrade, se non vi ostassero parziali private opposizioni. Ferme in tal caso le pratiche alle quali si assoggetta dalla legge il fatto dei privati nel proposito, la Deputazione all'Ornato emette il suo voto sulla mera modalità sotto cui può essere permesso il lavoro.

10. Tutto ciò in punto di mero Ornato, restano parimenti ferme tutte le ulteriori incombenze dell'Autorità Municipale sulla conoscenza delle proposizioni d'innovazione in punto a Fabbriche, giusta il disposto dall' Art. 68 Regolamento Giudiziario.

11. Li trasgressori in fine a qualunque dei precetti sopradescritti saranno soggetti alle comminatorie relative, e alle disposizioni dell' Art. 42 del Regolamento 20 Maggio 1806, per lo chè l'esecuzione indiminuta del presente avviso viene specialmente appoggiata alla vigilanza del Sig. Commissario di Polizia, tenuto all'immediata denuncia d'ogni più leggera trasgressione.

Dall' Ufficio della Congregazione Municipale della R. Città di
Belluno li 5 Marzo 1820.

G. AGOSTI Podestà Presidente.

PERSICINI Deputato.

GIROLAMO COLLE Deputato.

A. DALMAS Deputato.

A. AGOSTI Deputato.

ANTONIO FEDRICI Deputato.

G. P. Casa Seg.